

*pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;*

*- l' art. 37 della Legge n. 111/2011, comma 2, lett. q), e le modifiche apportate dall'allegato alla Legge n. 148/2011, che ha introdotto il comma 3 bis all'art. 13 del DPR n. 115/2002, il quale dispone che *Ove il difensore non indichi... il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 1 bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, ovvero la parte ometta di indicare il codice fiscale... per il processo tributario nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà;**

*- l'art.2, comma 35 quater, lett.c) del DL n. 138/2011, introdotto dalla Legge di conversione n. 148/2011, il quale ha modificato l'art. 22 comma 1 del DLGS n. 546/1992, il cui testo risulta essere: *il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.**

## (5)

### **Modifiche al processo tributario**

Oltre agli interventi, appena citati, altri, di notevole rilevanza, sono stati operati nel 2010 e nel corrente anno. In particolare, quest'anno:

*- con l'art. 39, comma 9 della Legge n. 111/2011 è stato introdotto il nuovo art.17 bis del DLGS n. 546/92 che recita – *1.Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di**

*cui al comma 5 dell'articolo 12. 4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis. 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili. 7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili. 9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.*

*10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione».*

Nel 2010:

- con l'art. 3 del DL 25 marzo 2010 n.40, convertito con legge 22 maggio 2010 n.73:

- è stato modificato l'art. 38, comma 2 del DLGS n. 546/92 il cui nuovo testo recita: *2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'art.16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale, o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento, nella segreteria, che ne*

*rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. Tale norma, con l'allargamento dei mezzi di notifica della sentenza, realizzato attraverso l'equiparazione con i mezzi di notifica del ricorso, costituisce un indubbio snellimento delle procedure e agevola il compito della parte che ha interesse alla rapida notifica della sentenza;*

*- è stato modificato l'art.48, comma 3, del DLGS n. 546/93, il secondo periodo del quale risulta così formulato: Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme superano euro 51.643,69 previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi...;*

*- è stato previsto che le disposizioni di cui all'art. 68 del DLGS 31 dicembre 1992 n.546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si rendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale;*

*- è stato disposto che le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale e' riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;*

*- è stato introdotto il cd "avviso di accertamento immediatamente esecutivo", di competenza dell'Agenzia delle Entrate, per le imposte sui redditi, l'IVA e l'IRAP, ed i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.*

- Con l'art. 38 del DL 31 maggio 2010, n.78 è stato modificato l'art. 47 del DLGS n. 546/92, il quale nelle parti modificate risultava così riformulato:*1.il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione per un periodo massimo di centocinquanta giorni dell'esecuzione dell'atto stesso...7.Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. La Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha eliminato le parole per un periodo massimo di centocinquanta giorni e e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre l'art.7 del DL 13 maggio 2011, n. 70 ha aggiunto il comma 5 bis il quale recita: *l'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.**

Le ultime due disposizioni porteranno ad un notevole aumento delle istanze cautelari con la necessità per le commissioni tributarie provinciali di doverle decidere entro 180 giorni. E', perciò, necessario che anche tali procedimenti e le relative decisioni siano retribuiti per non ridurre ad un'attività quasi gratuita la funzione di giudice tributario.

Passando all'esame dell'andamento della giustizia tributaria nell'anno 2010, questo Consiglio vuole preliminarmente sottolineare l'attività da esso svolta, anche in detto anno, per il perseguimento di una maggiore e più consapevole conoscenza da parte degli utenti del servizio giustizia tributaria, dell'ordinamento e dei meccanismi di essa, oltre alle iniziative finalizzate al miglioramento della preparazione e della professionalità dei magistrati tributari: e ciò, nonostante le ulteriori riduzioni di bilancio e la conseguente diminuzione dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato.

Al riguardo, ci si limita a citare solo le iniziative più importanti, quali la Giornata Celebrativa dell'Anno Giudiziario Tributario, tenutasi presso la prestigiosa Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, l'organizzazione di numerosi corsi gratuiti di formazione e aggiornamento professionale decentrati, l'approvazione di una nuova e più articolata dichiarazione annuale di "compatibilità" dei giudici tributari, l'istituzione di un Ufficio Ispettivo, l'approvazione di un sistema di assegnazione tramite sorteggio dei fascicoli alle sezioni delle CC.TT.. Il tutto, lo si ribadisce, nonostante una forte riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie, che hanno fortemente ridotto le capacità operative di questo Organo di Autogoverno, con serio pregiudizio della sua futura funzionalità, anche riguardo all'ordinaria amministrazione.

Nel 2010 le Commissioni Tributarie Provinciali hanno deciso 271.840 ricorsi, mentre quelli decisi dalle Commissioni Tributarie Regionali sono stati 57.045.

Anche in tale anno, dunque, la “produttività” delle Commissioni Tributarie è stata molto alta (senza parlare della qualità dei provvedimenti giurisdizionali, atteso che solo una percentuale minima delle sentenze di primo grado vengono appellate). Viene, dunque, confermato anche per l’anno in esame il forte impegno della magistratura tributaria nell’esercizio della delicata funzione giurisdizionale nella materia dei tributi; impegno che ha evitato l’accumulo di ulteriore arretrato anche in presenza di una ulteriore riduzione del numero dei Giudici Tributarie. Al riguardo, si evidenzia che questo CPGT, oltre ad aver bandito il concorso esterno per 960 nuovi giudici, ha provveduto anche a bandire un concorso interno sia per trasferimento che per l’assegnazione di diverso incarico; ciò dovrebbe consentire di porre rimedio, nell’arco di qualche anno, all’eccessiva diminuzione dell’organico di molte Commissioni Tributarie.

Ma prima di ciò occorrerebbe rivedere le nuove piante organiche derivanti dal decreto MEF 11 aprile 2008, c.d. “decreto flussi”: tale atto, come detto anche nelle precedenti relazioni, emanato a seguito di un monitoraggio sul flusso dei ricorsi relativo al periodo 2005/2007, necessita di un’ulteriore verifica ai fini dell’accertamento dell’effettiva domanda di giustizia tributaria delle varie aree geografiche, essendo stato tale monitoraggio effettuato in un periodo che risentiva ancora degli effetti del condono di cui alla Legge n. 289/2002.

## **RIFORME AUSPICABILI**

A) **Denominazione.** L’attuale denominazione di Commissioni degli organi di giustizia tributaria, oltre a dare ai cittadini una percezione errata della funzione da esse esercitata, non risulta corrispondente all’attività effettivamente svolta: attività pienamente giurisdizionale, per come, ormai, unanimemente riconosciuto, e non amministrativa; se, dunque, la denominazione, di Commissioni Tributarie poteva avere un senso in un’epoca in cui controversa era la natura di tali organi, oggi, che la loro attività concordemente è ritenuta avere natura giurisdizionale, tale denominazione non ha più ragione d’essere, anzi è fonte di confusione, malintesi e critiche. Di qui la necessità di una denominazione (Tribunali Tributarie, Corti d’Appello Tributarie o Tribunali

Tributari d'Appello) che rappresenti, anche e soprattutto agli occhi dei cittadini, la vera natura di tali organismi.

**B) Accesso alla magistratura tributaria e carriera interna.** Anche su tale punto si ribadisce quanto già affermato nelle precedenti relazioni. Se, infatti, l'accesso alla magistratura tributaria direttamente con la qualifica di Vice presidente di sezione, di Presidente di sezione o di Presidente di Commissione, era, un tempo, giustificata dalla maggiore preparazione tecnica delle categorie alle quali appartenevano i soggetti che potevano rivestire tali qualifiche, oggi che i giudici tributari, tutti i giudici tributari, hanno dimostrato, attraverso la qualità delle sentenze e l'impegno profuso nel costante aggiornamento, un grado di professionalizzazione pari a quello delle altre magistrature, tale differenziazione risulta del tutto ingiustificata. Se a ciò si aggiunge il fatto che, attesa la peculiarità e l'alta specializzazione della materia tributaria, in linea generale, nessun appartenente alle categorie alle quali è consentito l'accesso alla magistratura tributaria può ritenersi fornito di una preparazione superiore a quella delle altre, si evidenzia ancor di più la necessità che l'ingresso nella magistratura tributaria avvenga per tutti dal gradino iniziale di giudice provinciale per poi concorrere, dopo il decorso di un adeguato periodo di tempo e l'accertamento dei requisiti di capacità, alle qualifiche semidirettive e direttive.

Onde, poi, impedire il radicamento delle persone nella funzione, tali cariche dovrebbero essere temporanee, accessibili a tutti i giudici che ne posseggano i requisiti, senza distinzione di provenienza o di categoria di appartenenza. Sarebbe, infine, opportuno, prevedere un limite massimo di età per l'accesso alla magistratura tributaria, onde consentire non solo l'inserimento di forze relativamente giovani, ma anche lo svolgersi di un'adeguata "carriera interna".

**C) Corrispettivo.** Tutti gli auspicati interventi appena menzionati, dovrebbero, però, essere preceduti da un adeguamento e da una diversa ripartizione del corrispettivo attribuito ai giudici tributari. Non è pensabile che un'attività che, per come si è venuta evolvendo la giurisdizione tributaria, assorbe buona parte del tempo dei giudici tributari e che esige da questi preparazione e competenza tecnica, con la conseguente necessità del continuo aggiornamento professionale, possa essere retribuita con la corresponsione di un emolumento poco più che simbolico. Si impone, dunque, con urgenza un adeguamento del compenso e una diversa determinazione dello stesso, che tenga conto delle funzioni giurisdizionali (e, in esse, in particolare di quella relativa alla redazione della sentenza) - comprese quelle relative ai provvedimenti cautelari - e delle funzioni amministrative svolte da chi riveste qualifiche direttive e semidirettive. La soluzione, potrebbe, trovarsi, a parere di questo

Consiglio, nell'attribuzione di un corrispettivo fisso mensile aggiuntivo per le funzioni diverse da quelle giurisdizionali svolte dai vicepresidenti, dai presidenti di sezione e dal presidente della Commissione, tenendo anche conto dell'organico di questa e nell'attribuzione del compenso variabile solo ai componenti che hanno svolto l'attività giurisdizionale in ordine al ricorso deciso.

#### **D) GIURISDIZIONE SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PROVVEDIMENTO TRIBUTARIO ILLEGITTIMO**

Le Commissioni tributarie, come risulta evidente dai dati presenti nelle varie relazioni sull'andamento della giustizia tributaria pubblicate nel corso di questi anni, hanno dato prova di professionalità e competenza pari a quelle delle altre giurisdizioni: sarebbe, perciò, auspicabile che il legislatore riconoscesse la pienezza di questa giurisdizione, attribuendole anche la cognizione in ordine alle domande di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo derivante da atto illecito, come avvenuto per la giurisdizione amministrativa. E ciò anche al fine di rendere più agevole ed effettiva la tutela giurisdizionale del contribuente in *subiecta materia*.

#### **E) ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

Come più volte suggerito dalla migliore dottrina e da buona parte degli operatori giuridici la giurisdizione delle Commissioni Tributarie potrebbe essere estesa alla cognizione delle cause riguardanti i contributi previdenziali. Tale allargamento da un lato allevierebbe l'enorme carico di lavoro della giurisdizione ordinaria, con l'abbreviamento dei tempi di definizione dei giudizi in tale materia, dall'altro sarebbe rispettosa dei limiti della cognizione del giudice speciale tributario, più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha, ormai definitivamente, affermato la natura tributaria dei contributi previdenziali, per cui questi ultimi potrebbero essere inclusi nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie senza violare lo spazio a queste riconosciuto dalla Costituzione.

#### **F) DISCIPLINA SPECIFICA DI ALCUNE IPOTESI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA**

Al riguardo, l'art. 6 del DLGS n. 546/92 prevede che *l'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili*.

Ebbene, l'art. 51 del c.p.c., tra i vari casi di astensione obbligatoria e, quindi, di possibile ricusazione, prevede quelli relativi a rapporti di parentela del giudice con una delle parti o di alcuno dei difensori, alla pendenza di causa o grave inimicizia o a rapporti di debito o credito con una delle parti o alcuno dei suoi

difensori. L'applicazione di tali ipotesi, agevole nel processo civile, risulta molto delicata nel processo tributario, dove, una delle parti risulta essere sempre una pubblica amministrazione in senso lato. Una trasposizione *tout court* di detti casi dal processo civile a quello tributario, potrebbe, infatti, condurre a grosse difficoltà di funzionamento delle Commissioni Tributarie, oltre che essere in contrasto con lo spirito e la funzione della norma, mentre una interpretazione "adeguatrice" che tenesse cioè conto della natura e struttura del processo tributario, operazione pure consentita dall'inciso *in quanto applicabili* del citato art. 6 del D. Lgs. n. 546/92, potrebbe condurre a interpretazioni non sempre coerenti e, comunque, non uniformi: cosa che andrebbe assolutamente evitata, attesa la delicatezza della norma, posta a presidio dell'imparzialità in concreto del giudice tributario. Anche su tale punto sarebbe, perciò, auspicabile un intervento legislativo che andasse nella direzione di un restringimento dei fatti di astensione obbligatoria, escludendo da essi i casi in cui il giudice tributario o il coniuge abbia rapporti di debito o credito o causa pendente con l'ufficio che ha emanato l'atto sottoposto alla sua cognizione.

#### **G) SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DELLA CTP**

Un cenno infine all'annosa questione della sospensione dell'efficacia delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sul punto è, di recente, intervenuta la sent. 217/2010 della Corte Costituzionale la quale sembra aver aperto uno spiraglio alla possibilità di sospensione delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e delle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali. Anche al riguardo un intervento chiarificatore del legislatore sarebbe altamente auspicabile, attesa la delicatezza della materia e l'incertezza in ordine all'estensione e alla portata della citata decisione della Corte Costituzionale.

#### **Conclusioni**

A conclusione delle brevi considerazioni appena svolte, questo Consiglio di Presidenza auspica, per il futuro, un suo maggiore coinvolgimento nella predisposizione delle norme che riguardano la giustizia tributaria e ciò non solo per il rispetto delle sue prerogative ma anche, e soprattutto, per consentire la predisposizione di norme che vadano, ancor di più, nella direzione di una maggiore efficacia ed efficienza del sistema giustizia tributaria.

## *Capitolo I*

### 1. L'attività delle Commissioni.

#### *a) Prima Commissione: Status dei magistrati tributari – Revisione piante organiche - Flussì.*

Le competenze dell'Ufficio Status dei giudici tributari, sono contenute nell'art. 6 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza, il quale prevede:

la tenuta del fascicolo personale di tutti i giudici tributari;  
l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiungimento limiti di età, decesso;  
l'aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di Presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni;  
la formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie;  
la vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame degli esposti in materia.

L'Ufficio è composto di 6 dipendenti appartenenti alle seguenti aree: di area 3 F4, 1; di area 3 F3, 1; di area 3 F2, 2; di area 2 F4,1; di area 2 F2,1 .

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I° ha svolto le seguenti attività:

1 – tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari. Ciò è avvenuto in corrispondenza di ogni seduta consiliare, con l'inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti loro riguardanti (declaratorie di cessazione dall'incarico, quelle relative alle assenze, alle sospensioni per cariche elettive, ai procedimenti per incompatibilità e disciplinari);

2 - conservazione di copia delle annuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sulla mancanza di cause di incompatibilità, mediante il loro inserimento in appositi faldoni distinti per Regione di appartenenza di ciascun giudice;

aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria tecnica.

Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza, di ciascun giudice tributario, i provvedimenti salienti che lo hanno interessato.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi, degli incarichi resisi vacanti si dà impulso alla loro copertura;

3 – formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie.

I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l'Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia.

In particolare, con le risoluzioni n. 12 del 14/12/2010, n. 5 del 24/12/2010 e n. 7 del 20/07/2010, sono stati precisati sia i criteri in ordine all'obbligo di rotazione all'interno delle sezioni per i Presidenti di Sezione, Vice Presidenti e Giudici con anzianità di servizio presso la medesima sezione di 5 anni (obbligo previsto dalla legge 248 del 2/12/2005 art. 3bis, comma 3°), che quelli relativi alla ripartizione dei ricorsi tra tutti i componenti, ciò al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di assegnazione degli stessi ai Collegi giudicanti individuando un criterio unico per tutte le Commissioni;

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite con proprio decreto, all'inizio di ogni anno, da ciascun Presidente di Commissione.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri stabiliti, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata chiesta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti aventi vigenza semestrale, e/o quadrimestrale e/o trimestrale;

4 – attuazione della Legge 22 maggio 2010 n. 73, la quale prevede che il Consiglio di Presidenza provveda a stabilire i carichi di lavoro minimi al fine di garantire che l'attività delle sezioni di cui all'art. 1 comma 351 della legge n. 244 del 2007 venga esaurita entro il 31/12/2012 e disponga le eventuali applicazioni presso le Sez. territoriali della CTC, anche dei Presidenti di Sezione, dei Vice Presidenti di Sezione e dei giudici delle Commissioni Provinciali che ne abbiano fatta domanda.

In quanto destinatario di dette domande, è stata posta in essere la complessa attività preparatoria di ricezione delle stesse e/o richieste di revoca delle già

disposte applicazioni, predisposizione delle graduatorie al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell'anzidetta materia

Si è assicurata, in tal modo, la normale operatività di quelle Sezioni della C.T.C. venutesi a trovare in situazioni di difficoltà.

5 - Applicazioni infraregionali di magistrati tributari ad altra commissione tributaria.

Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002 e n. 3 del 27/03/2007, riparando così la situazione deficitaria degli organici in talune aree geografiche e sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti.

Si evidenzia, inoltre, l'attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio, che si è concretizzata attraverso il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti alcuni giudici tributari e, quella, resa alle Commissioni Tributarie, telefonicamente.

Si forniscono, inoltre, i seguenti dati statistici:

l'Ufficio Status nell'anno 2010 ha sostenuto il carico di 1636 pratiche ed ha predisposto 727 schemi di delibere sottoponendole all'approvazione preventiva della Commissione I e a quella successiva del Consiglio.

Al 31 dicembre 2010 i giudici in attività di servizio risultano essere n. 3713.

Infine, si ritiene di segnalare, fra i tanti provvedimenti adottati da questo Ufficio, la risoluzione n. 6 del 20/07/2010 e la n. 12 del 14/12/2010.

Con la n. 6, sono stati indicati i criteri per le applicazioni alle sezioni regionalizzate della Commissione Tributaria Centrale dei giudici delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

Con la n. 12, sono stati dettati i criteri che regolano l'intera attività delle Commissioni Tributarie.

*b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione.*

La Commissione II – Studi e Documentazione - è composta da cinque Consiglieri e sovrintende e coordina l'attività dell'Ufficio II in ordine alla redazione delle Risoluzioni, delle proposte e dei pareri previsti dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Provvede anche ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 545/92, con particolare riferimento su tutte le questioni che riguardano le Commissioni Tributarie.

Sovrintende le pubblicazioni del Consiglio, la tenuta della Biblioteca e della Rassegna Stampa.

L'Ufficio Studi e Documentazione si avvale dell'apporto del personale di seguito elencato:

- 1 Direttore tributario – Responsabile dell'Ufficio ( Area III – F5 )
- 1 Funzionario amministrativo ( Area III – F 4 )
- 1 Assistente tributario ( Area II – F4 )
- 1 Operatore tributario ( Area II – F2 )

**RISOLUZIONI:**

**Risoluzione n. 3/10 del 2.3.2010**

Svolgimento da parte del Presidente f.f. delle funzioni giurisdizionali in caso di assenza o impedimento del Presidente di Commissione

**Risoluzione n. 9/10 del 19.10.2010**

Inaugurazione anno giudiziario tributario – anno 2011

**Risoluzione n. 11/10 del 30.11.2010**

Computo del periodo di sospensione dall'incarico per motivi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92 ai fini del calcolo dell'anzianità nella funzione.

oo



La Commissione II ha, poi, fornito, su specifica richiesta di altre Commissioni del Consiglio, il proprio parere in ordine alle seguenti questioni:

**prot. n. 13707/09** – Mancata partecipazione alle udienze di componenti della CTC Sezione Liguria e rotazione dei giudici nelle varie sezioni;

**prot. n. 16892/09** – Quesito su eventuale motivo di decadenza del giudice tributario che eserciti l'attività di Revisore Contabile;

**prot. n. 2307/10** – Quesito su cause di incompatibilità per i giudici della Commissione Tributaria Centrale.

oo

Si è provveduto, infine, a proseguire l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari.

*c) Terza Commissione: Programmazione Coordinamento Formazione e Aggiornamento professionale.*

La Terza Commissione, nel corso dell'anno 2010, come da previsione Regolamentare, oltre a sovrintendere l'attività dell'Ufficio III (Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di formazione e aggiornamento), ha provveduto all'organizzazione e alla promozione di una serie di iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale dei giudici tributari.

Tali iniziative rappresentano, infatti, un presupposto imprescindibile nonché necessario per garantire un'autorevole ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici tributari, i quali quotidianamente sono chiamati ad affrontare controversie fiscali sempre più complesse e a svolgere un'attività ermeneutica, non sempre semplice, vista la continua evoluzione delle disposizioni legislative tributarie nazionali che in più devono essere armonizzate alle direttive comunitarie.

In un tale contesto, l'aggiornamento professionale rappresenta un'indispensabile strumento di confronto e di scambio reciproco di opinioni ed esperienze professionali il cui fine è quello di acquisire una cultura comune in un campo, come quello tributario, ove il rischio della frammentazione può essere scongiurato solo attraverso il confronto ed il dialogo tra i giudici tributari.

L'Ufficio III - programmazione e coordinamento della formazione e aggiornamento professionale, nell'anno 2010 era composto oltre che dal Responsabile Amministrativo da un altro funzionario e da un impiegato esecutivo che nel corso del 2010 è stato collocato a riposo.

Il Consiglio nel corso dell'anno 2010 ha promosso ed organizzato seminari per l'aggiornamento e la formazione dei giudici tributari, n.ro 15 seminari in quasi tutte le regioni ed hanno affrontato argomenti in materia processuale tributaria e sulle principali tematiche scaturite dalla recente novella del codice di procedura civile (legge n. 69/2009).

In ossequio alle disposizioni dettate dalla Risoluzione n. 1 del 12/1/2010 sono stati realizzati i seguenti seminari:

- 1) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Lazio svoltosi a Roma – il 12 febbraio 2010;
- 2) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Calabria svoltosi a Reggio Calabria - il 19 febbraio 2010;
- 3) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Puglia e Basilicata svoltosi a Alberobello - il 4, 5 e 6 marzo 2010;

- 4) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta svoltosi a Torino - 8 aprile 2010;
- 5) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Abruzzo, Molise, Umbria e Marche svoltosi a L'Aquila – il 23 aprile 2010;
- 6) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Lombardia svoltosi a Milano – il 30 aprile 2010;
- 7) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Sicilia svoltosi a Palermo - il 21 maggio 2010;
- 8) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Sicilia e Calabria svoltosi a Taormina - il 22 maggio 2010;
- 9) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Sardegna svoltosi a Cagliari - il 5 giugno 2010;
- 10) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Marche svoltosi a Castelfidardo – 12 giugno 2010;
- 11) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Lombardia – Veneto e Trentino Alto Adige svoltosi a Sirmione – 11 settembre 2010;
- 12) Seminario organizzati per i giudici tributari della Regione Umbria e Toscana svoltosi a Assisi – 18 settembre 2010;
- 13) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Friuli Venezia Giulia svoltosi a Trieste – 1 ottobre 2010;
- 14) Seminario organizzato per i giudici tributari delle Regioni Veneto e Trentino Alto Adige svoltosi a Venezia – 2 ottobre 2010;
- 15) Seminario organizzato per i giudici tributari della Regione Campania svoltosi a Caserta – 29 e 30 ottobre 2010.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha, inoltre, nel corso dell'anno 2010, promosso alcune iniziative già intraprese negli anni precedenti dirette a rendere stabile e duratura la formazione dei giudici tributari, mediante percorsi di formazione e aggiornamento a livello universitario e post-universitario realizzati in collaborazione con alcuni Atenei di seguito illustrati.

#### **COLLABORAZIONI:**

- Iniziativa - proposta dall'Associazione Magistrati Tributari, di concerto con l'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza - relativa all'istituzione, nell'anno accademico 2010/2011, della VII edizione del “Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario” riguardante: *“l'ordinamento processuale sia al sistema positivo delle imposte oltre a*